

*In quinto luogo.* Sei Membri del Collegio de' Possidenti scelti dal Re fra li 50 individui che pagano un' imposizione più forte, e siano innoltre più distinti per loro merito.

XIII.

Con uno Statuto del Primo Re d'Italia, che regola l'organizzazione, del Palazzo sono parimenti istituiti gli Ufficiali Ordinary della Corona per il decoro dei varj servigj del Palazzo. I successori del Re sono tenuti di conformarvisi.

XIV.

I Grandi Ufficiali del Regno sono inamovibili, salva l'eccezione che trovasi all'articolo XII., §. 2. Queste Cariche non possono esser conferite che a' sudditi del Regno d'Italia.

XV.

I grandi Ufficiali della Corona tengono rango immediatamente dopo li Principi. Essi sono, a titolo della lor Carica. Membri del Senato e del Consiglio di Stato.

Essi formano il Consiglio del Re, quando egli giudica a proposito di chiamarveli.

Essi sono Membri del Consiglio privato.